

ALLEGATO "A" AL N. 7.079 di RACCOLTA

STATUTO

dell'Associazione **"ITALIAN & INTERNATIONAL PATRONS OF THE ARTS
IN THE VATICAN MUSEUMS"**

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita un'associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata **"ITALIAN & INTERNATIONAL PATRONS OF THE ARTS IN THE VATICAN MUSEUMS"**.

ARTICOLO 2 - Essa ha sede in Roma, Via Francesco Cherubini n. 4.

ARTICOLO 3 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura italiana ed internazionale ed in particolare l'arte, nonchè promuovere e favorire la conservazione ed il restauro delle opere d'arte detenute e contenute nei Musei Vaticani.

A tale scopo, l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, svolgere le seguenti attività:

a) promuovere e realizzare progetti volti a rendere l'arte, in tutte le sue forme, accessibile a chiunque ed anche ai non vedenti, agli ipovedenti, ai non udenti, agli ipo udenti, ai disabili e ai bambini;

b) realizzare e promuovere progetti innovativi con l'ausilio di forme artigianali classiche ma anche di nuove tecnologie, volti a rendere l'arte accessibile a tutti;

c) organizzare eventi culturali e precisamente manifestazioni,

tavole rotonde, mostre, congressi, convegni, dibattiti, inchieste, seminari, gite, escursioni con visite guidate in musei e siti archeologici;

d) promuovere il settore dell'arte nei musei vaticani ed in particolare mostre, concerti, rassegne, festival e galà;

e) organizzare eventi e manifestazioni ricreative e sportive;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni di beneficenza, solidarietà ed umanitarie;

g) pubblicare e realizzare saggi, riviste, periodici, filmati, musiche, colonne sonore, siti web, blog, applicazioni tecnologiche, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi che possano contribuire alla realizzazione degli scopi prima esposti;

h) collaborare con istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali, interessate alla cooperazione e con organismi, movimenti e gruppi che, vivendo gli stessi scopi dell'Associazione, promuovano la conoscenza della cultura e dell'arte nel mondo;

i) aderire ad enti, organizzazioni, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggano le stesse finalità e scopi;

l) valorizzare il patrimonio artistico, storico-immobiliare e le opere d'arte nazionali e del Vaticano.

L'associazione potrà altresì partecipare ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad enti

con scopi sociali, culturali ed umanitari.

L'associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purchè in via occasionale e non prevalente e purchè si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.

In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell'art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per l'attività commerciale l'associazione, ai sensi dell'art.

144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

ARTICOLO 4 - L'associazione ha durata illimitata.

SOCI

ARTICOLO 5 - Può essere socio dell'Associazione qualsiasi persona fisica o giuridica che sia stata ammessa a farne parte secondo le norme del presente statuto e regolamento sociale.

Gli associati si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che abbiano domandato di far parte dell'associazione e la cui domanda di ammissione è stata accettata dall'organo amministrativo. Qualora l'organo amministrativo non si esprima con un provvedimento comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni, la domanda deve intendersi accolta. L'organo amministrativo non è tenuto a rendere noti i motivi dell'eventuale rigetto della medesima domanda, pur dovendo comunicare il rigetto stesso. Il socio deve versare la quota di associazione, annualmente stabilita dall'organo amministrativo stesso, al momento dell'ammissione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno saranno

considerati soci anche per l'anno successivo.

Soci sostenitori sono coloro che, oltre al versamento della quota annuale, prestano all'Associazione un ulteriore aiuto finanziario annuale nella misura e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo.

La suddivisione in categorie non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'Associazione.

ARTICOLO 6 - Tutti i soci, e quindi sia i soci fondatori, ordinari che sostenitori, avranno pari diritti e doveri e di ottenere accesso alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Ove deliberato dall'organo amministrativo, l'accesso a determinate attività istituzionali dell'associazione potrà essere assoggettato al pagamento di un contributo supplementare.

Ogni socio maggiore di età ha diritto di partecipare all'assemblea nonchè ha diritto ad un voto in seno alla medesima, in particolare anche per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto o del regolamento interno e la nomina dell'organo amministrativo e degli organi direttivi in genere.

ARTICOLO 7 - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura dell'Organo Amministrativo.

Tale qualità si perde per decesso, per dimissioni o per

esclusione; l'esclusione verrà dichiarata dall'Organo Amministrativo.

Potrà essere escluso il socio che:

- non abbia adempiuto, o abbia adempiuto con negligenza, agli obblighi imposti dal presente Statuto o dal regolamento;
- non abbia pagato la quota associativa;
- abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- mantenga una condotta contraria alle leggi od all'ordine pubblico;
- eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell'Associazione.

La delibera di esclusione dev'essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In ogni caso, il socio escluso potrà, entro trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso al Collegio Arbitrale di cui appresso.

La riammissione potrà essere richiesta soltanto dopo che siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi

e l'Associazione o i suoi Organi, come pure quelle all'interno degli Organi o tra gli Organi stessi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.

Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

La quota non è trasmissibile, nè rivalutabile.

E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8 - L'Associazione è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti variabile da tre a cinque. L'Amministratore Unico è di diritto anche Presidente dell'Associazione.

La determinazione del tipo di amministrazione e del numero dei componenti l'eventuale consiglio di amministrazione è effettuata dall'Assemblea dei soci che provvedono alla nomina e, in sede di costituzione, nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo dura in carica per il tempo determinato al momento della nomina o, a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

ARTICOLO 9 - Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Il Consiglio potrà nominare altresì un Tesoriere, la cui carica è cumulabile con quella di Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri dell'organo amministrativo, salve particolari attività straordinarie o di consulenza, per le quali il Consiglio stesso potrà deliberare un compenso, oltre al rimborso spese.

ARTICOLO 10 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo nonché all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11 - L'organo amministrativo, quando esso è rappresentato da un amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'organo amministrativo decide sull'ammissione e sulla esclusione degli associati, nonché sull'importo della quota e del contributo periodico a carico delle categorie di associati e relative modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, infine, predispone un rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Detti rendiconti saranno esposti presso la sede sociale dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

I medesimi dovranno rimanere depositati presso la sede sociale

anche dopo la loro approvazione.

ARTICOLO 12 - Il Presidente, e nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, ove nominato.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione

ARTICOLO 13 - L'organo amministrativo potrà demandare ai soci, anche se componenti dell'organo amministrativo, il compimento di attività nell'interesse sociale, quali ad esempio l'organizzazione di manifestazioni.

In tali casi l'organo amministrativo determinerà un compenso da assegnarsi al socio di volta in volta, in relazione all'attività svolta nell'interesse sociale.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 14 - L'organo supremo dell'Associazione è l'assemblea degli associati.

I soci sono convocati in Assemblea dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,

almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata ove ne sia stata fatta domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea deve essere convocata in una località europea.

Tutti i soci partecipano alle assemblee ed acquistano il diritto di voto con il raggiungimento della maggiore età.

Il diritto di elettorato passivo per qualunque carica, nell'ambito dell'associazione, è subordinato al raggiungimento della maggior età.

ARTICOLO 15 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dell'amministratore unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e sulle modifiche dell'eventuale regolamento interno e su tutto quant'altro a essa demandato per legge o Statuto.

ARTICOLO 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio o amministratore Unico, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito alla responsabilità dell'Amministratore Unico o dei

consiglieri.

ARTICOLO 17 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e nel caso del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio o in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

I verbali dovranno rimanere depositati presso la sede sociale.

ARTICOLO 18 - Tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle concernenti la modifica dello Statuto, sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, le suddette deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 19 - Il patrimonio è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà

dell'Associazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 20 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dall'organo di amministrazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ARTICOLO 21 - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

SCIoglimento

ARTICOLO 22 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 - In relazione all'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'associazione è tenuta ad osservare i seguenti obblighi, previsti nei precedenti articoli del presente statuto:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) conservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni previste dal presente statuto;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio

del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa;

f) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge e delle federazioni alle quali l'Associazione dovesse affiliarsi.

In Originale Firmato: Sabrina Zappia - Nicodemo Zappia -
Davide Campanella - Mercurio Paolo Dragonetti notaio